



LEGGE 13 novembre 1991 n.141 (pubblicata il 27 novembre 1991)

Disciplina dell'espropriazione ed occupazione di immobili per pubblica utilità

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 novembre 1991.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

L'espropriazione di beni immobili e di diritti relativi a beni immobili è ammessa esclusivamente per fini di pubblica utilità nei soli casi previsti dalla legge, ed è disciplinata dalle norme che seguono.

Agli stessi principi soggiace l'occupazione temporanea la quale, se ordinaria, non può essere disposta per un periodo di tempo superiore a 6 anni, e se avente carattere d'urgenza di cui al Titolo V, non può essere disposta per un periodo superiore ai 2 anni.

ART. 2

Al fine della espropriazione ed occupazione temporanea, la determinazione delle zone da destinarsi alla realizzazione di sedi per l'esecuzione e la collocazione di opere od attrezzature pubbliche, compete al Consiglio Grande e Generale in sede di Piano Regolatore Generale e sue varianti.

Legittimati a promuovere l'espropriazione e l'occupazione temporanea degli immobili e dei diritti relativi ad immobili sono lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati.

Costituisce titolo per le procedure di espropriazione o occupazione temporanea la previsione dell'opera di pubblica utilità o delle attrezzature da realizzare, indicate in sede di Piano Regolatore Generale e previste dai Piani Particolareggiati o dai Piani Poliennali di Attuazione.

ART. 3

La pubblica utilità dell'opera o dell'attrezzatura discende dal Piano Particolareggiato ovvero dal progetto approvato, ed è dichiarata espressamente dal Consiglio Grande e Generale su proposta della Commissione Urbanistica.

Si applica alla dichiarazione di pubblica utilità quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 Giugno 1989 n. 68.

TITOLO II

PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ORDINARIA

ART. 4

Chi intende promuovere il procedimento di espropriazione o di occupazione temporanea ordinaria deve presentare domanda di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'attrezzatura da realizzare, accompagnata da una relazione esplicativa, da una planimetria che individui i beni immobili o i diritti da espropriare od occupare, e dall'elenco di coloro che risultano iscritti quali proprietari nel pubblico vigente Catasto, nonché per l'occupazione il tempo per cui questa si deve protrarre.

La domanda così corredata deve essere indirizzata alla Commissione Urbanistica e depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Dipartimento del Territorio.

L'Ufficio Urbanistica comunica per raccomandata con avviso di ricevimento a coloro che risultano catastalmente proprietari dei beni da espropriare od occupare, il deposito di cui ai commi precedenti e ne dà notizia al pubblico mediante avviso da affiggere ad valvas palatii e nelle Case dei Castelli in cui esistono i beni da espropriare od occupare.

I proprietari dei beni e chiunque abbia interesse hanno 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma che precede, per presentare le proprie osservazioni scritte in merito alla espropriazione o all'occupazione.

Decorso il termine di cui sopra, copia di tutte le osservazioni scritte deve essere trasmessa entro 10 giorni dall'Ufficio Urbanistica alla Commissione Urbanistica, la quale nei successivi 10 giorni, delibera sulla legittimità delle osservazioni o sull'ammissibilità della procedura.

La Commissione Urbanistica, qualora dichiara l'ammissibilità, inoltra la pratica al Consiglio Grande e Generale per la dichiarazione di pubblica utilità di cui al successivo articolo.

In seguito alla dichiarazione di pubblica utilità, il Presidente della Commissione Urbanistica è tenuto a trasmettere l'intera documentazione alla Commissione di cui al seguente comma per la determinazione dell'indennità di espropriazione od occupazione.

La Commissione per la determinazione dell'indennità è costituita dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto che la presiede, dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e dal Dirigente dell'Ufficio Registro ed Ipoteche e dal Dirigente dell'Ufficio Agrario e Forestale.

La Commissione di cui al comma che precede, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, sentite le parti interessate o i loro delegati, determina l'indennità di espropriazione o di occupazione secondo i criteri di cui al Titolo III della presente legge.

La dichiarazione di pubblica utilità e la successiva determinazione dell'indennità devono immediatamente essere notificate dal Presidente della Commissione Urbanistica ai proprietari dei beni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 5

In sede di dichiarazione di pubblica utilità, il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Urbanistica, può imporre condizioni o modalità.

Il Consiglio Grande e Generale, su proposta della Commissione Urbanistica, stabilisce inoltre i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, dalla cui inosservanza deriverà la decadenza della procedura espropriativa.

I termini di cui al comma che precede potranno essere prorogati dal Consiglio Grande e Generale per casi di forza maggiore, ma sempre con determinata prefissione di tempo ed in ogni caso per un periodo non eccedente il terzo di quello inizialmente concesso.

Alla Commissione Urbanistica compete l'emissione della delibera di occupazione temporanea, stabilendo il tempo massimo per cui può essere protratta, nei limiti di cui al II comma dell'art. 1, nonché i termini di decadenza del provvedimento.

ART. 6

Dichiarata la pubblica utilità, i funzionari dell'Ufficio Tecnico del Catasto possono automaticamente accedere ai fondi interessati onde accertarne lo stato di consistenza che deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con coloro che risultino catastalmente proprietari o con loro delegati, ovvero davanti a due testimoni che non siano dipendenti né dell'espropriante od occupante, né del proprietario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante ed eventuali periti di parte.

Del giorno, luogo ed ora fissati per l'accertamento dello stato di consistenza deve essere data comunicazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di accertamento, a coloro che risultano proprietari del bene da espropriare od occupare in base al pubblico vigente Catasto, mediante notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 7

I proprietari dei beni da espropriare od occupare, qualora accettino l'indennità entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al X comma dell'art. 4, hanno diritto ad un premio pari al 15% dell'indennità.

Nel caso che il bene immobile da espropriare sia un terreno che in base agli strumenti urbanistici vigenti abbia destinazione agricola e sia coltivato dal proprietario coltivatore diretto, all'accettazione dell'indennità entro il termine di cui sopra, consegue invece un premio pari al 30% dell'indennità.

L'accettazione deve essere formulata per iscritto al Presidente della Commissione Urbanistica e sottoscritta da tutti i comproprietari nel caso di proprietà indivisa.

L'espropriante od occupante provvede al pagamento dell'indennità accettata e del relativo premio entro 60 giorni dall'accettazione.

Decorso tale termine, sono dovuti al proprietario del bene o diritto espropriato od occupato gli interessi in misura pari a quella del tasso corrente di sconto.

Trascorso inutilmente il termine di cui al I comma, l'indennità si intende rifiutata.

Entro i successivi 60 giorni, l'indennità deve comunque essere depositata presso la Tesoreria di Stato a disposizione dei proprietari dei beni da espropriare od occupare.

L'atto di accettazione di cui al superiore comma o il deposito di cui al comma che precede, costituiscono automaticamente titolo per l'occupazione dei beni e per l'inizio di eventuali opere.

ART. 8

Al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da espropriarsi od occuparsi almeno da due anni prima della data in cui è avvenuto il deposito della relazione di cui al primo comma dell'art. 4, spetta un indennizzo pari al 30% dell'indennità corrisposta al proprietario.

Ai fini della determinazione di tale indennizzo, il terreno soggetto ad espropriazione od occupazione sarà considerato in ogni caso a destinazione agricola.

ART. 9

Trascorso inutilmente il termine previsto al I comma dell'art. 7, la Commissione Urbanistica forma immediatamente l'elenco dei proprietari che non hanno accettato l'indennità, trasmettendolo unitamente agli altri documenti al Commissario della Legge.

Entro 30 giorni dal ricevimento, il Commissario della Legge con procedura ordinaria nomina uno o più periti con incarico ai medesimi di determinare, ai sensi dei criteri di stima stabiliti dalla presente legge, l'indennità spettante ai proprietari dei beni da espropriarsi o da occuparsi.

Lo stesso decreto fissa il termine entro il quale i periti dovranno presentare la loro relazione scritta, contenente un'analitica motivazione dei criteri seguiti.

Il decreto di nomina dei periti è immediatamente esecutivo malgrado eventuali gravami ed opposizioni.

ART. 10

Il promotore della procedura di espropriazione o di occupazione temporanea ed il proprietario dei beni da espropriare o occupare hanno diritto di presenziare alle operazioni peritali e di farsi assistere da un proprio consulente.

A tal fine i periti debbono notificare alle parti, direttamente o in persona dei loro delegati, il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni, almeno 20 giorni prima a mezzo dei cursori del Tribunale.

Delle osservazioni e delle riserve dei consulenti di parte deve essere fatta menzione nella relazione.

ART. 11

Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico del proprietario del terreno da espropriare od occupare quando il valore risultante dalla perizia di stima riesca inferiore all'indennità.

Nel caso in cui il valore risultante dalla perizia sia maggiore all'indennità, ma inferiore alla somma dell'indennità e del relativo premio che il proprietario avrebbe potuto conseguire ai sensi del I e II comma dell'art. 7, le spese giudiziarie e di perizia sono divise fra promotore della procedura di

esproprio o di occupazione e proprietario dei beni da espropriare od occupare nella proporzione stabilita dal Commissario della Legge.

Nel caso in cui il valore risultante dalla stima peritale superi la somma dell'indennità e del relativo premio, le spese sono a carico del promotore dell'espropriazione o occupazione.

ART. 12

I periti, entro il termine stabilito o debitamente prorogato, sono tenuti a depositare presso la Cancelleria del Tribunale la relazione di cui al III comma dell'art. 9, al fine dell'emanazione di apposito Decreto Commissariale, che verrà trasmesso al Congresso di Stato.

TITOLO III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'

Sezione I

Indennità di espropriazione

5

ART. 13

L'indennità di espropriazione è commisurata al valore del bene oggetto di espropriazione determinato secondo i principi ed i criteri di seguito enunciati.

5

ART. 14

La Commissione di cui al comma VIII dell'art. 4 nel determinare l'indennità di espropriazione deve attenersi ai parametri stabiliti nella tabella prevista dall'art. 30 della Legge 29 Ottobre 1981 n. 85, modificato con l'art. 4 della Legge 29 Luglio 1983 n. 75.

Su proposta della Commissione per la congruità dei valori di cui all'art. 30 della citata legge, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico del Catasto e dell'Ufficio Agrario, verranno determinati entro il 31 gennaio di ciascun anno con Decreto Reggenziale i valori minimi e massimi concernenti i beni immobili oggetto di trasferimento e di espropriazione.

5

ART. 15

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione si deve tenere conto della destinazione dell'area prevista dagli strumenti urbanistici, della sua ubicazione e, nel caso in cui vi insistano costruzioni, del loro stato di conservazione, non considerando tuttavia l'incremento di valori derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o di impianti pubblici o di interesse pubblico.

Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato all'area rimanente allo stesso proprietario, tale vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità, fermo restando quanto disposto al II comma dell'art. 18.

5

ART. 16

Per la espropriazione di aree edificate o urbanizzate, l'indennità è determinata dalla somma del valore dell'area e del valore delle costruzioni o delle opere di urbanizzazione qualora siano state eseguite dal proprietario, tenendo conto dei parametri stabiliti nella tabella di cui all'art. 14.

Se la costruzione è stata eseguita senza concessione o autorizzazione o in base ad una concessione o autorizzazione annullata senza che sia intervenuta sanatoria, l'indennità è determinata in base al valore della sola area, stabilito ai sensi degli articoli precedenti.

Se la costruzione risulta parzialmente difforme dalla concessione e non è intervenuta sanatoria, non si tiene conto del valore delle opere eseguite in difformità della concessione medesima.

5

ART. 17

Nella determinazione della indennità definitiva, i periti devono tenere conto della situazione del bene oggetto di espropriazione al momento dell'avviso di deposito di cui al terzo comma dell'art. 4, con esclusione di ogni modifica successivamente apportata.

Il fondo enfiteutico si considera come libero.

Restano escluse dalla valutazione dell'indennità le migliorie preesistenti di qualsiasi natura, come costruzioni, piantagioni, installazioni ed acquisti, quando risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che furono eseguite al solo scopo di conseguire una maggiore indennità, salvo comunque il diritto del proprietario di recuperare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere asportato senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità.

5

ART. 18

Sono esclusi dalla determinazione dell'indennità gli incrementi di valore che derivano, direttamente o indirettamente, dalla progettazione o dall'esecuzione, anche parziale, delle opere di pubblica utilità.

In caso di espropriazione parziale, se la parte residua dell'immobile, per le sue ridotte dimensioni o per altro motivo, è divenuta inidonea all'utilizzazione precedente, all'espropriato è riconosciuta:

- a) o la facoltà di richiedere all'espropriante che essa venga compresa nell'espropriazione;
- b) o il diritto alla corresponsione di una indennità per il deprezzamento conseguente della parte residua.

Qualora l'esproprio riguardi terreni coltivati e sempreché vi sia espressa richiesta dell'espropriato, è facoltà del Congresso di Stato, sentita la Commissione Urbanistica, assegnare in permuta all'espropriato, a scomputo parziale o totale dell'indennizzo, terreni delle stesse dimensioni; ciò fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale in materia di alienazione di beni immobili dello Stato.

5

ART. 19

E' dovuta un'indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

Sezione II

Indennità di occupazione

5

ART. 20

L'indennità di occupazione è determinata in una somma pari per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità ricalcolata annualmente, che sarebbe dovuta per l'espropriazione del bene da occupare, calcolata ai sensi di quanto stabilito nei precedenti articoli ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Qualora l'occupante abbia recato al bene occupato un danno non ricompreso nell'indennità, è sempre salvo il diritto del proprietario di ottenere un supplemento di indennità.

TITOLO IV

DECRETO DI ESPROPRIAZIONE O DI OCCUPAZIONE

ART. 21

Il Congresso di Stato, ricevuto il Decreto Commissariale di cui all'art. 12, ordina all'espropriante di depositare presso la Tesoreria di Stato l'eventuale indennità supplementare risultante dal Decreto stesso, in conformità con quanto stabilito dal VII comma dell'art. 7.

Eseguito il deposito o emesso l'ordine di cui al primo comma, il Congresso di Stato emette Decreto di espropriazione o di occupazione temporanea.

ART. 22

La proprietà dei beni assoggettati ad espropriazione e la disponibilità dei beni assoggettati ad occupazione temporanea sono trasferite all'espropriante od occupante dalla data di notifica del Decreto del Congresso di Stato che pronuncia l'espropriazione od occupazione ai sensi dell'articolo precedente con le modalità di cui al primo comma dell'articolo che segue.

ART. 23

Il Decreto del Congresso di Stato di cui al secondo comma dell'art. 21 è notificato a mezzo dei cursori del Tribunale ai proprietari dei beni espropriati od occupati.

Ognuno di essi, nei 30 giorni successivi alla notifica di cui al superiore comma, può proporre avanti l'Autorità Giudiziaria azione ordinaria contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione della spesa.

L'azione non è soggetta al deposito di cui alla Legge 18 settembre 1968 n. 37 sia in primo grado che in appello.

Trascorso questo termine senza che sia stato proposto reclamo contro la stima dinnanzi al Tribunale, l'indennità è definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

ART. 24

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e tutte le altre azioni esperibili sugli immobili soggetti ad espropriazione od occupazione, non possono interrompere il corso dell'espropriazione od occupazione e nemmeno impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non piu' sull'immobile ma solamente sulla relativa indennità.

ART. 25

Il Decreto di espropriazione del Congresso di Stato, divenuto esecutivo, è registrato e trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio del Registro e delle Ipoteche e darà luogo all'esecuzione dell'opportuna voltura nell'Ufficio Tecnico del Catasto.

Tutti gli atti ed ogni documentazione relativa alle procedure contemplate dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, di trascrizione e voltura catastale.

ART. 26

Un estratto del decreto di cui al secondo comma dell'art. 21 è pubblicato ad valvas palatii e nelle Case dei Castelli in cui sono situati i beni espropriati od occupati.

Entro 30 giorni da tale pubblicazione e nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 23, coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità possono farle valere ed i creditori che ne hanno diritto possono proporre reclamo contro la stima, surrogandosi al debitore il cui bene è stato espropriato od occupato.

Se entro tale termine nessuna opposizione sia stata notificata, oppure se si sia stabilito l'accordo sul modo di distribuire l'indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte piu' diligente, dal Giudice competente a termine delle leggi civili.

TITOLO V

OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA

ART. 27

In sede di provvedimento di cui al VI comma dell'art. 4, la Commissione Urbanistica, dichiarando l'indifferibilità ed urgenza delle opere od attrezzature da realizzare di cui al secondo comma dell'art. 1, può disporre la temporanea occupazione dei beni immobili necessari alla realizzazione di tali opere e attrezzature.

In tal caso, i beni immobili possono essere materialmente occupati immediatamente dopo l'accertamento dello stato di consistenza e la redazione del relativo verbale nei modi e tempi previsti dall'art. 6.

ART. 28

In caso di frane, di rotture di argini, di crollo di ponti e in tutti gli altri casi di forza maggiore e di urgenza assoluta, la Reggenza, con apposita Ordinanza, può autorizzare l'immediata occupazione delle opere necessarie al fine di porre rimedio allo stato di emergenza.

In tal caso i funzionari dell'Ufficio Tecnico del Catasto - Dipartimento del Territorio - debbono provvedere nel piu' breve tempo all'accertamento dello stato di consistenza dei beni occupati redigendone apposito verbale con le modalità prescritte dall'art. 6.

L'avviso di cui al secondo comma dell'art. 6 deve essere dato almeno 24 ore prima di quello fissato per l'accertamento.

L'Ordinanza Reggenziale che autorizza l'occupazione perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

ART. 29

L'indennità provvisoria per le occupazioni temporanee d'urgenza è determinata entro tre mesi dalla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 4, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 20.

Per quant'altro attiene alla determinazione e alla corresponsione dell'indennità si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per l'occupazione temporanea ordinaria.

TITOLO VI

ATTIVITA' DI DIRITTO PRIVATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 30

Lo Stato, al fine di acquisire beni immobili o diritti relativi ad immobili necessari a realizzare opere ed attrezzature culturali, sportive e ricreative di interesse locale, e comunque opere e attrezzature di interesse collettivo di limitato impatto socio-ambientale, deve preliminarmente convenire con il proprietario dei beni e diritti anzidetti, modalità di acquisizione od utilizzazione degli stessi, proponendo un corrispettivo in danaro oppure una permuta parziale o totale di altro bene o diritto.

La Commissione prevista al VII comma dell'art. 4 dovrà determinare secondo i principi ed i criteri contenuti nel Titolo III, il valore del bene o diritto da acquisire e, nel caso di permuta, il valore del bene immobile o diritto relativo ad immobile proposto dallo Stato.

Al fine di favorire una positiva conclusione della trattativa, è facoltà del Congresso di Stato determinare una maggiorazione, nella misura non superiore al 20%, del valore dell'immobile o diritto da acquisire, stabilito ai sensi del comma precedente.

L'accordo intervenuto fra lo Stato ed il proprietario sarà formalizzato in apposita convenzione, ferme restando le conseguenti procedure previste dall'ordinamento e fatte salve le prerogative del Consiglio Grande e Generale in caso di alienazione di beni immobili dello Stato.

Nel caso non si addivenga all'accordo di cui sopra, qualora in sede di Consiglio Grande e Generale venga pronunciata la pubblica utilità dell'opera o dell'attrezzatura da realizzare, si applicano le norme relative all'espropriazione di beni immobili o diritti relativi ad immobili contenute nella presente legge.

ART. 31

L'attività di convenzionamento prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e non rientrante nei casi di cui all'articolo precedente è di competenza del Congresso di Stato.

Viene esercitata da una Commissione nominata dal Congresso di Stato, presieduta dal Deputato al Territorio e supportata tecnicamente dai dirigenti o loro delegati dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Tecnico del Catasto.

Il convenzionamento dovrà prevedere l'acquisizione da parte dell'Ecc.ma Camera di una superficie non inferiore al 40% e non superiore al 60% dell'area soggetta a convenzione.

La percentuale di cui al comma che precede viene stabilita in rapporto alle opere di urbanizzazione necessarie per l'attuazione del Piano Particolareggiato, all'indice di fabbricabilità dell'area, nonché in relazione all'impegno assunto dal proprietario di realizzare totalmente o parzialmente le stesse.

Nel caso in cui gli indici di fabbricabilità previsti nel Piano Particolareggiato non consentano la cessione all'Ecc.ma Camera della percentuale di superficie di cui al III comma del presente articolo per le ridotte dimensioni dell'area oggetto di convenzionamento, il proprietario è tenuto a versare allo Stato la somma corrispondente al 40% del valore dell'immobile, calcolato in base ai criteri stabiliti negli articoli 14 e 15 della presente legge. Qualora trattasi di area edificabile su cui si intende realizzare il primo immobile adibito a civile abitazione, la trattativa avrà come oggetto gli oneri di urbanizzazione che dovrà assumersi lo stesso proprietario dell'area a convenzionamento.

E' facoltà altresì del Congresso di Stato, in cambio dell'autorizzazione all'intervento edilizio sull'area oggetto di convenzionamento, convenire con il proprietario, che si obbliga a costruire, l'acquisto gratuito di una quota della struttura da realizzare corrispondente al 40% del valore dell'area valutato in base alle sue potenzialità edificatorie oppure la costruzione, in base a progetti preventivamente concordati, di opere pubbliche di pari valore.

Non si applicano i limiti di percentuale previsti nei commi precedenti per immobili inseriti in zone a ristrutturazione; in tal caso il convenzionamento verterà sulle maggiorazioni di valore connesse con le modifiche e le miglione previste nei progetti approvati.

In caso di esito negativo della trattativa, la Delegazione è tenuta a trasmettere alla Commissione Urbanistica la documentazione relativa all'attività di convenzionamento per l'avvio eventuale della procedura di dichiarazione di pubblica utilità, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

ART. 32

Le procedure di esproprio o di occupazione, per le quali sia avvenuto il deposito di cui al I comma dell'art. 13 della Legge 15 marzo 1980 n. 18, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate dalle disposizioni previste al Titolo III della legge citata.

TITOLO VII

SERVITU' PREDIALI PUBBLICHE

ART. 33

In conformità ai principi vigenti nell'ordinamento, per il conseguimento di fini di pubblica utilità ogni proprietario è tenuto a dare passaggio attraverso i propri fondi agli acquedotti, gasdotti, elettrodotti, rete fognaria pubblica nonché al passaggio di cavi, fili ed impianti telegrafici e telefonici.

Parimenti deve essere consentito al personale preposto, l'accesso ai fondi medesimi per le necessarie opere di controllo e manutenzione.

Degli accessi necessari per l'esercizio delle servitu' di cui ai commi che precedono, salvo i casi di necessità ed urgenza, deve essere dato preventivo avviso al proprietario o al conduttore del fondo.

Con appositi Regolamenti amministrativi verranno determinate le caratteristiche tecniche di ogni singola servitu'.

ART. 34

L'atto amministrativo di autorizzazione all'esercizio della servitu' è rilasciato dalla Commissione Tecnica Edilizia contestualmente alla concessione o all'autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Edilizio.

Copia dell'atto di concessione o autorizzazione deve essere debitamente portato a conoscenza del proprietario o conduttore del fondo.

Si applicano i principi e le norme previsti dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68 in materia di tutela giurisdizionale di interessi legittimi.

ART. 35

Qualora dall'impostazione della servitu' di diritto pubblico, il proprietario del bene venga a subire una sostanziale diminuzione del valore o una sostanziale limitazione dell'utilizzo del bene stesso, a lui spetta un equo indennizzo.

Nella determinazione di tale indennizzo si dovrà tenere conto dell'effettivo pregiudizio subito detratto l'eventuale vantaggio che il bene ritrae dalla imposizione.

La determinazione dell'equo indennizzo è effettuata dalla Commissione per la determinazione delle indennità di cui al VII comma dell'art. 4.

Contro tale determinazione gli interessati possono ricorrere avanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della servitu'.

In ogni caso il proprietario del fondo ha diritto al ripristino dello stato dei luoghi preesistente ai necessari lavori, qualora il ripristino sia compatibile con l'esercizio della servitu' tenendo conto delle norme tecniche contenute negli appositi Regolamenti di cui al IV comma dell'art. 33.

ART. 36

E' istituito presso l'Ufficio Tecnico del Catasto - Dipartimento del Territorio, il Pubblico Registro degli Impianti Tecnologici (P.R.I.T.) adibiti ad acquedotto, gasdotto, elettrodotto, rete fognaria pubblica, ed all'esercizio del servizio telefonico e telegrafico.

Nel Pubblico Registro degli Impianti Tecnologici dovrà essere riportata la localizzazione di ogni impianto di cui al comma precedente.

A tale fine la Commissione Tecnica Edilizia dovrà trasmettere all'Ufficio Tecnico del Catasto, contestualmente al suo rilascio, copia dell'atto di concessione o autorizzazione di cui all'art. 31, corredata dei necessari documenti cartografici.

ART. 37

Con apposito Regolamento da emanarsi con Decreto Reggenziale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le caratteristiche strutturali del P.R.I.T. e le modalità tecniche di iscrizione in esso degli impianti, nonché le modalità di aggiornamento conseguenti alle successive variazioni.

Entro due anni dall'emanazione del Regolamento di cui sopra, dovrà essere completata l'iscrizione con l'inserimento degli impianti tecnologici già esistenti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38

La presente legge entra in vigore il 31 gennaio 1992 ed abroga interamente il Titolo III della Legge 15 marzo 1980 n. 18 e successive modifiche, nonché ogni altra norma e disposizione in contrasto con essa.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 novembre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

